

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Alessandria l'Associazione denominata "IL PORCOSPINO", senza fini di lucro e ispirata ai principi della Legge 266/91 sulle organizzazioni di volontariato.
- 2) L'Associazione ha sede in via Mazzini n. 78. Può variare sede su semplice delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è costituita ispirandosi ai principi di solidarietà umana, e ispirandosi ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- 2) L'Associazione in particolare si prefigge i seguenti scopi:
 - svolgere opera di volontariato attraverso attività di informazione e divulgazione delle tematiche legate al settore ambientale, pacifista e dei diritti civili. Essa si propone di usare lo strumento informatico e l'informazione multimediale, gestiti direttamente dai volontari, per perseguire le proprie finalità;
 - promuovere mediante la newsletter "Il Porcospino" una sempre più qualificata offerta di informazioni sulle tematiche ambientali, pacifiste e di rispetto dei diritti civili;
 - nelle materie di cui sopra attivarsi per favorire la creazione di una rete di collaborazione tra associazioni del territorio che operano in settori analoghi, mettendo a disposizione la propria competenza nel settore telematico;
 - avvicinare il settore del non profit ai mezzi di comunicazione, al fine di diffondere i principi cui l'associazione si ispira.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 4 Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e i soci ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

Soci ordinari: sono quelle persone che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente, della domanda di iscrizione all'Associazione.

2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

3) La qualità di socio si perde per:

a. recesso;

b. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;

c. persistenti violazioni alle norme stabilite dallo statuto;

d. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5) L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima dell'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

1) I soci sono tenuti a:

- accettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione in conformità agli scopi sociali.

- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- versare la quota associativa di cui all'art. 5.

- impegnarsi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, collaborando in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro.

2) I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- intervenire in assemblea con diritto di voto;

- accedere alle cariche sociali.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.

Art. 8 Assemblee

- 1) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio sociale;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - delibera l'esclusione dei soci;
 - si esprime sulla reiezione delle domande ammissione di nuovi soci.
- 3) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino la necessità.
- 4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente ed, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata mediante posta ordinaria o elettronica o avviso sulla newsletter dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
- 6) Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima, saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 7) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 8) Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.
- 9) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere nominando il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei consiglieri, l'assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
 - predisporre il bilancio;
 - deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di pertinenza dell'assemblea;
 - nominare al suo interno un Presidente, un vicepresidente ed un segretario.
- 4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza del Consiglio Direttivo immediatamente successiva.

Art. 11

Durata e scioglimento dell'associazione

- 1) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio.
- 2) Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato iscritte all'albo che operano in settori analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 12

Norme residuali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di organizzazioni di volontariato (Legge 266/91 e ss.mm.ii.).